



COMUNE DI CASTELL'ALFERO

(Provincia di Asti)

Piazza Castello n° 2 – 14033 Castell'Alfero (AT)
tel. 0141-406611 / 406640 - fax 0141-406606
e-mail ufficio tecnico: c.alfero.utc@gmail.com
PEC ufficio tecnico: c.alfero.utc@pec.it
Codice Univoco P.A.: UF3RG8

Prot. n 6029

li, 17/12/2020

ORDINANZA N°33 /2020

OGGETTO: rimozione vegetazione in fregio strade e spazi pubblici – art. 29 Codice della Strada (d.l.vo n. 285 del 1992 e s.m.i e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 495 del 1992).

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada (d.l.vo n. 285 del 1992 e s.m.i e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 495 del 1992), di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

EVIDENZIATO che la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;

ACCERTATO che, in base alla vigente normativa richiamata nel presente provvedimento, i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

RITENUTO pertanto indifferibile ed urgente richiedere ai privati proprietari e conduttori dei suoli di provvedere al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e che comunque invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastrutture a uso pubblico e di pubblico servizio e transito;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizione necessaria di manutenzione posta a carico dei rispettivi proprietari frontisti, **la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità**, ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione invernale, per le particolari condizioni climatiche locali che in presenza di pioggia e neve, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per la pubblica incolumità;

VISTI inoltre:

- gli articoli 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- l'articolo 22 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i recante il "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, di procedere :

- al taglio dei rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o

danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

- alla rimozione immediata di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti, o in procinto di cadere, sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi confinanti le strade dovranno essere eseguiti quanto prima e comunque **entro 30 giorni dalla data della presente ordinanza.**

Il presente Provvedimento viene reso noto al Pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sulle bacheche pubbliche distribuite sul territorio comunale.

AVVERTE

1. che nell'eventualità in cui gli interessati non provvedano autonomamente nei termini indicati, si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio in danno; le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 del D.Lgs n° 285 del 1992 e s.m.i., lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale;
2. che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, può essere presentato ricorso al T.A.R., ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.



IL SINDACO
(d.ssa Elisa Amerio)